

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

**Delibera n. 129/2021 - Cl. 1.17 del 22 luglio 2021.**

**Oggetto: PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE "INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO DI USCITA DAL SOVRAINDEBITAMENTO" TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL TRIBUNALE DI TORINO E SUA SOTTOSCRIZIONE. APPROVAZIONE. (DB/FA/GS)**

(omissis)

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE "INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO DI USCITA DAL SOVRAINDEBITAMENTO" TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL TRIBUNALE DI TORINO E SUA SOTTOSCRIZIONE. APPROVAZIONE. (DB/FA/GS)

Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.i. "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento" con la quale il legislatore ha introdotto una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi siano già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne;

Considerato che la Regione Piemonte, da sempre sensibile ai problemi legati all'usura e al sovraindebitamento, con legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento" promuove la realizzazione di interventi di contrasto ai fenomeni dell'usura;

Considerato inoltre che, a seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 è salito il rischio di usura con la conseguente necessità di rafforzare l'azione per la prevenzione e il contrasto delle condotte criminose e di avviare un forte processo di collaborazione interistituzionale in materia;

Visto l'articolo 8 bis della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 che prevede che la Regione Piemonte concorre a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento anche attraverso la stipula di eventuali protocolli di intesa con i tribunali, con gli organismi di conciliazione della crisi e con le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale;

Ritenuto opportuno di approvare un Protocollo di collaborazione tra la Regione Piemonte e il Tribunale di Torino al fine di sviluppare, tra i diversi soggetti che operano ciascuno nel proprio ambito di competenza, la più ampia collaborazione nell'ambito delle materie di usura e indebitamento, promuovendo la realizzazione di interventi di contrasto dei fenomeni legati alle suddette materie;

Dato atto che il suddetto Protocollo ha validità biennale a far data dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza e che la sua attuazione non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte;

Visto lo schema di Protocollo di collaborazione tra la Regione Piemonte e il Tribunale di Torino, che si **allega** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

L'Ufficio di Presidenza, all'*unanimità dei presenti*,

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipulazione di un Protocollo di collaborazione avente ad oggetto il sostegno al percorso di uscita dal sovraindebitamento, tra la Regione Piemonte e il Tribunale di Torino, il cui schema si **allega** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'attuazione del suddetto Protocollo di collaborazione, di durata biennale e rinnovabile alla scadenza, non comporta oneri finanziari diretti a carico della Regione Piemonte;
3. di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte di procedere alla sottoscrizione del suddetto Protocollo.

**INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO DI  
USCITA DAL SOVRAINDEBITAMENTO  
TIPO  
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE  
TRA  
LA REGIONE PIEMONTE e il TRIBUNALE DI TORINO**

Premesso che:

Con Raccomandazione del 12.03.2014 la U.E. ha rivolto agli Stati membri l'invito a garantire alle imprese in difficoltà finanziaria l'accesso a procedure che permettano loro di ristrutturarsi in una fase precoce, in modo da evitare l'insolvenza, massimizzando pertanto il valore di *recovery* per i creditori ed individuando altresì l'obiettivo di *dare una seconda possibilità agli imprenditori onesti che accedono alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento* (primo considerando).

Nella medesima raccomandazione si precisa che, sebbene essa non concerna specificamente il sovraindebitamento di consumatori ed il loro fallimento, *gli Stati membri sono invitati a valutare la possibilità di applicarne i principi anche ai consumatori* e, in generale, al debitore civile (quindicesimo considerando).

Uno degli obiettivi delle procedure di insolvenza, sia dell'imprenditore che del debitore civile, è quello di ottenerne l'esdebitazione, esigenza dettata non soltanto da ragioni etiche o morali, ma anche dalla necessità di garantire il buon funzionamento del mercato – che altrimenti vedrebbe sottratto alla produzione un numero elevato di acquirenti, privati di ogni capacità recettiva – e della società, in quanto la condizione di sovraindebitamento, oltre a poter rappresentare occasione di ricorso all'usura, le sottrae un numero elevato di cittadini potenzialmente attivi, in grado di adempiere ai fondamentali doveri imposti dall'articolo 4 della Costituzione.

Con la legge 27 gennaio 2012, n. 3 e.s.m.s. "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*", (di seguito denominata l. 3/2012), il legislatore italiano ha introdotto una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi siano già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne.

Tra la platea di soggetti potenzialmente interessati all'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento numerosi sono i debitori assoggettati alle procedure di esecuzione immobiliare, i quali sono sottoposti alle esecuzioni perlopiù a causa del mancato pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto di immobili, delle spese ed oneri condominiali o delle imposte dovute all'Erario, a causa di contingenze spesso scusabili o incolpevoli.

È maturata conseguentemente la convinzione, per i risvolti macroeconomici e sociali dianzi esposti, che occorra dare concretezza alle possibilità di accesso dei debitori civili alle procedure compositive della crisi da sovraindebitamento, favorendone l'accesso agli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) al fine di realizzare efficacemente una soluzione concorsuale del sovraindebitamento ed in tal modo per venire alla esdebitazione.

In particolare, al fine di favorire il precitato accesso, la Regione Piemonte, con la legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 "*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento*", (di seguito denominata l.r. 8/2017) ha istituito all'articolo 2 un Fondo Regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime.

L'articolo 4 della predetta l.r. 8/2017:

1. al comma 1 bis prevede la possibilità di erogare a soggetti sovra indebitati, in possesso di un accordo omologato dal giudice, un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di euro 1.500,00 e un massimo di euro 4.000,00. La gestione dei contributi è affidata a Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell'articolo 11 comma 1bis della stessa l.r. 8/2017;
2. al comma 1 ter prevede che nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore e non sia possibile dare attuazione all'articolo 8, comma 2, della l.r. 3/2012 per mancanza di terzi che sottoscrivano, anche in garanzia, la proposta di accordo o di piano, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento, se l'Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento (OCC) accerta che tale contributo è sufficiente al raggiungimento dell'accordo. L'importo di tale finanziamento è compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 15.000,00;
3. al comma 1-quater dispone che le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 bis e del finanziamento agevolato di cui al comma 1 ter siano definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 8/2017.

Nel corso degli anni e grazie alla l. 3/2012 sono numerosi gli OCC istituiti e attivi sul territorio piemontese.

Nella condivisa opinione che sia opportuno adottare una prassi comune tra i diversi soggetti, che ciascuno nel proprio ambito, sovrintendono o possono contribuire a gestire nel modo più efficace le procedure compositive, il Tribunale di Torino e la Regione Piemonte sono pervenuti alla determinazione di stipulare il presente Protocollo per favorire le condizioni affinché i debitori individuali civili conoscano e possano usufruire dei benefici e degli strumenti resi disponibili dalla normativa nazionale e regionale. In questo quadro, infatti, può certamente svolgere un ruolo proattivo sia il Tribunale di Torino, mediante l'attività dei Giudici delle Esecuzioni e dei loro ausiliari, sia la Regione Piemonte, con gli strumenti messi a disposizione dalla l.r. 8/2017 e con l'ausilio

dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento che è istituzionalmente preposto al monitoraggio di dati, prassi e procedure.

## TANTO PREMESSO

che costituisce parte integrante del presente Protocollo

il Tribunale di Torino, in persona del Presidente Dott.....

la Regione Piemonte, in persona del Presidente Dott.....

il Consiglio regionale del Piemonte, in persona del Presidente Dott.....

altri aderenti.....

convengono quanto segue:

1. La Regione Piemonte e il Tribunale di Torino, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a fare quanto possibile per favorire la conoscenza degli strumenti regionali, tra cui i contributi e i finanziamenti meglio descritti in premessa, volti a favorire l'uscita dallo stato di sovraindebitamento, si impegnano altresì a definire le modalità utili a porre in essere ulteriori mezzi regionali che potranno essere attivati in esecuzione della l.r. 8/2017.

I firmatari si impegnano altresì a garantire il monitoraggio dell'accesso ai contributi, per verificare l'efficacia del sostegno regionale.

2. La Regione Piemonte si impegna inoltre ad attuare la l.r. 8/2017, in particolare a favorire l'accesso ai contributi:

- ai sensi dell' articolo 4, comma 1 lettera a) che prevede un indennizzo, riconosciuto una tantum, di importo variabile, da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 20.000,00, in funzione della gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati. In caso di morte del beneficiario, l'indennizzo è devoluto agli eredi legittimi;
- ai sensi dell' articolo 2, comma 5, lettera b) che richiama l'articolo 12 della l. 3/2012 e che dispone che una quota del fondo vada a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo con i creditori omologato dal Tribunale;
- per il tramite della propria finanziaria in house Finpiemonte S.p.A, ai sensi dell' articolo 11, comma 1 bis.

I contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili ed i criteri e le procedure di concessione degli stessi saranno definiti con provvedimento regionale di concerto con Finpiemonte S.p.A..

**3.** Il Tribunale di Torino, tramite il personale dell'URP- Sportello del Cittadino e la pubblicazione dell'informazione sul sito internet del Tribunale, avrà cura di informare i soggetti sovraindebitati della possibilità di accedere ai benefici previsti dall'articolo 4, commi 1 bis ed 1 ter della l.r. 8/2017.

**4.** I Giudici della Sezione delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Torino invieranno un comunicato ai Custodi nominati per la gestione degli immobili oggetto di esecuzione forzata, con il quale conferiranno loro l'incarico di informare i debitori eseguiti dei benefici previsti dall'articolo 4, commi 1 bis e 1 ter della l.r. 8/2017 -

**5.** I Custodi giudiziari delle espropriazioni immobiliari, in occasione del primo contatto con il debitore eseguitato, avranno, dunque, cura di informare i debitori eseguitati dell'esistenza e delle possibilità offerte dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei benefici previsti dall'articolo 4, commi 1 bis e 1 ter, della l.r. 8/2017.

**6.** Dall'applicazione del presente Protocollo non potranno derivare oneri o spese di alcun genere per il Tribunale di Torino, né impedimenti o rallentamenti per i creditori nel recupero dei propri crediti.

**7.** L'Osservatorio regionale procederà semestralmente al monitoraggio sia statistico che qualitativo dell'andamento del Protocollo, avuto riguardo agli accessi alle procedure ed al loro esito.

**8.** Il Protocollo è aperto alla sottoscrizione da parte di altri soggetti, quali Comuni, Enti Pubblici, O.C.C., Ordini professionali, Associazioni di consumatori, Associazioni assistenziali e di volontariato, Associazioni dei creditori, e di tutti coloro che operino nell'ambito di attività oggetto del presente Protocollo e che ritengano di poter offrire un contributo per il più efficiente raggiungimento dei suoi fini, anche a supporto delle situazioni di bisogno dei beneficiari del Protocollo stesso.

**9.** I sottoscrittori, attuali e futuri, del Protocollo potranno concordare periodicamente le ulteriori concrete modalità operative e lo spazio di intervento di ciascuno di essi.

**10.** I sottoscrittori, ciascuno attraverso i propri canali e nell'ambito delle proprie attività, si impegnano a massimizzare la diffusione informativa relativa ai benefici di cui all'articolo 4 del presente Protocollo e agli altri strumenti che saranno eventualmente attivati nell'ambito della l.r. 8/2017. A questo scopo si potranno anche avviare accordi operativi con altri soggetti, come quelli citati all'articolo 8.

**11. Il presente Protocollo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.**

Sottoscrivono in \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Presidente del Tribunale di Torino Dott.....

Il Presidente della Regione Piemonte Dott.....

Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Dott.....

Altri aderenti.....